

Premesso che - con la nota prot. n.3251 del 05.09.2019 il sig. Romaldini Emanuele, proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale con la Deliberazione n. 21 del 25/06/2018 a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 10 giugno 2018, ha rassegnato, formalmente, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale (allegato n. 1);

- la possibilità di rinunciare alla carica costituisce un diritto soggettivo pieno del consigliere, disciplinato in modo peculiare dal legislatore per il tramite del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che

- la regola della surroga presuppone il principio di costante e doverosa completezza dell'organo rappresentativo, in forza del quale, il numero dei consiglieri deve mantenersi costante indipendentemente dalle vicende che, eventualmente, dovessero interessare i singoli consiglieri; - il principio di cui sopra, invero, trova riscontro pratico, in primis, nell'art. 38 comma 4 che disciplina la surroga e, in secundis, nell'art. 45 che disciplina il dovere permanente del Consiglio di reintegrare la sua composizione;

- la ratio delle norme citate è quella di garantire la completezza dell'organo assembleare per tutta la durata del mandato democratico, rimediando ai vuoti che si vengono a creare nella compagine consiliare per effetto di vicende di qualsiasi tipo, anche sopravvenute e temporanee. La competenza è assegnata al Consiglio stesso in ossequio al "diritto-dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sé le proprie condizioni di validità sotto l'aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti" (Cons. Stato Sez. V, 03.02.2005, n. 279).

Preso atto che

- le dimissioni presentate dal Sig. Romaldini Emanuele rispettano i requisiti fissati dall'art. 38 al comma 8 e, più precisamente, trattasi del caso di dimissioni indirizzate al Consiglio e presentate personalmente al protocollo dell'Ente;

- inoltre, come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le dimissioni presentate nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato art. 38 devono ritenersi irrevocabili e immediatamente efficaci, senza che si renda necessaria una presa d'atto da parte dell'organo rappresentativo che deve, invece, attivarsi per il perfezionamento della surroga; - pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 il surrogante è identificato nel primo dei candidati non eletti nella lista del consigliere surrogato e, venendo al caso di specie, nella sig.ra MECOZZI KARIN nata a Merano il 10.12.64 e sidente in Gagliole in via Chierichetti n. 18, primo non eletto nella Lista "Benessere per Gagliole" come risulta dai verbali elettorali del 10.06.2018.

Dato atto che - si è provveduto a comunicare alla sig.ra MECOZZI KARIN quanto sopra brevemente esposto e, altresì, ad invitare quest'ultimo a prendere parte alla seduta del Consiglio Comunale del 23.09.2019;

- la sig.ra MECOZZI KARIN ha trasmesso all'Ente la dichiarazione in merito all'insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 267/2000.

Valutato che:

- il comma 4 dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000 chiarisce che la surroga si verifica subito dopo l'approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale;
- deve, pertanto, ritenersi derogato l'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e si renderebbe superflua la deliberazione normalmente necessaria per attribuire immediata esecutività alle delibere consiliari fermo restando che prima delle deliberazione il surrogante non può considerarsi membro dell'assemblea.

Visti - lo Statuto del Comune di Gagliole;

- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000.

Constatato che da parte dei presenti non vengono denunciati motivi di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti del nuovo Consigliere Comunale;

Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale Sindaco Sandro Botticelli dispone la votazione sulla proposta di deliberazione, per la surroga e la conseguente convalida del Consigliere MECOZZI KARIN, appartenente alla lista elettorale "Benessere per Gagliole", per il quale non vengono denunciati motivi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti;

PROPONE

2. Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del Consigliere Comunale e di attribuire il seggio resosi vacante, per effetto delle dimissioni presentate dal sig. Romaldini Emanuele alla sig.ra MECOZZI KARIN, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D. Lgs. 267/2000.

2. Di convalidare l'elezione a Consigliere Comunale del Comune di Gagliole della sig.ra Mecozzi Karin appartenente alla Lista "Benessere per Gagliole" con decorrenza immediata, dando atto che quest'ultimo, quale subentrante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per lo stesso non esistono condizioni di incompatibilità e permane l'assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità.

3. Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto deliberativo, è la seguente:

1. SANDRO BOTTICELLI Sindaco		6. MARCO CAVALLARO	
2. PAOLO PIATANESI		7. MARTELLI DAVIDE	
3. MATTEO FALZETTI		9. MECOZZI KARIN	
4. FABIO AQUILA		9. RITA LINI	
5. SIMONE BOTTICELLI		10. VALERIO VENANZO STRAPPAVECCIA	
		11. LEANDRO MAGNAPANE	

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Macerata per opportuna conoscenza;